

Ai docenti della scuola primaria  
Ai docenti della scuola secondaria di I grado  
Ai referenti dei dipartimenti della primaria e SS di I grado  
Alla FS area 2  
Ai coordinatori di interclasse  
e p.c. al D.S.G.A.  
All'albo on line/sito web

**Oggetto: valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado - OM 3 del 9 gennaio 2025 - Linee di indirizzo e operative.**

### **Premessa**

Si informa che, con la nota del MIM prot. n. 2867 del 23 gennaio 2025, sono state fornite alle istituzioni scolastiche le indicazioni riguardanti le modalità di valutazione periodica e finale degli apprendimenti per gli studenti della Scuola primaria e della condotta per gli studenti della Scuola secondaria di primo grado, come stabilito dall'Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025, allegata alla presente.

La recente ordinanza definisce le nuove modalità di valutazione, in linea con quanto stabilito dalla legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati". Tale normativa ha introdotto modifiche e integrazioni agli articoli 2 e 6 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, intervenendo sulla valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e sulla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, secondo il nuovo impianto valutativo, nella Scuola primaria, la valutazione sarà espressa attraverso giudizi sintetici, da "Ottimo" a "Non sufficiente", correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti per ciascuna disciplina, compreso l'insegnamento dell'educazione civica. Per la Scuola secondaria di primo grado, la valutazione della condotta degli studenti sarà espressa in decimi: le studentesse e gli studenti che conseguiranno nello scrutinio finale un voto inferiore a 6/10 non saranno ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Si evidenzia che la legge dispone che le nuove modalità di valutazione abbiano decorrenza dall'anno scolastico in corso. Tuttavia, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di apportare le necessarie modifiche ai criteri di valutazione già definiti nel PTOF, di adeguare i registri elettronici e i documenti di valutazione sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria di primo grado e di fornire alle famiglie degli alunni opportuna informazione sulle novità introdotte dalla norma, l'allegata ordinanza ministeriale prevede che le nuove modalità di valutazione siano applicate a partire dall'ultimo periodo dell'anno scolastico 2024/2025 definito, in base all'autonoma determinazione di ciascuna istituzione scolastica. Dal 1 febbraio 2025, quindi, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172 e alle relative Linee guida.

### **Linee di indirizzo**

Tenuto conto che le modifiche normative intervengono sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado, ad anno scolastico già avviato, il giorno 13 marzo, si

forniranno ulteriori indicazioni utili al fine di definire i criteri di valutazione da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (addendum al PTOF) in coerenza con le novità introdotte dalla normativa, e di operare scelte consapevoli tese a garantire continuità tra le valutazioni dell'ultimo periodo didattico e le valutazioni in itinere e periodiche già effettuate, con i bisogni formativi e il curriculum verticale perché si possa leggere in continuità la progressione degli apprendimenti.

#### La valutazione degli apprendimenti nella Scuola Primaria

Richiamando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, l'ordinanza ministeriale sottolinea innanzitutto l'importanza della formazione e del miglioramento continuo sia del percorso educativo che dei risultati di apprendimento degli studenti. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Dunque, si configura quale strumento essenziale per documentare il percorso di sviluppo dell'identità personale dell'alunno e per promuovere processi di autovalutazione consapevole (nella dimensione della metacognizione), in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Essa contribuisce, unitamente alla valutazione globale del processo formativo, al progressivo conseguimento dei traguardi di competenza delineati dalle *Indicazioni Nazionali per il Curriculum*, in coerenza con gli obiettivi di apprendimento definiti nel curriculum di istituto. In tale prospettiva, si ribadisce il valore prioritario di una valutazione orientata all'apprendimento (*assessment for learning*), intesa come processo continuo di raccolta e analisi di informazioni utili per modulare e personalizzare l'azione didattica, rispondendo ai reali bisogni educativi e formativi degli studenti. Tale approccio tiene conto dei diversi stili di apprendimento e promuove la personalizzazione dei percorsi formativi, finalizzata a valorizzare le potenzialità individuali e a garantire il successo scolastico di ciascuno. La nostra istituzione scolastica si ispira a tale paradigma pedagogico, concependo la valutazione come uno strumento funzionale alla costruzione di strategie didattiche efficaci e al miglioramento continuo del processo di insegnamento-apprendimento quale fondamento del successo formativo.

Per esigenze di chiarezza ed efficacia comunicativa nei confronti delle famiglie e degli alunni, i giudizi sintetici da riportare nel documento di valutazione sono individuati dall'ordinanza secondo una scala decrescente di sei livelli – Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente.

Al fine di rendere chiara, trasparente e comprensibile la valutazione degli apprendimenti, l'Allegato A all'ordinanza descrive i sei giudizi sintetici, tenendo in considerazione le dimensioni che continuano ad essere la struttura che sorregge il giudizio sintetico.

Di seguito uno schema esplicativo

O.M. 2025 – Allegato A

Giudizio sintetico	Descrizione
<b>Ottimo</b>	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse e non proposte in precedenza.</p> <p>È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi, anche difficili, in modo originale e personale.</p> <p>Si esprime correttamente, con particolare proprietà di linguaggio, capacità critica e di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.</p>
<b>Distinto</b>	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse.</p> <p>È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi anche difficili.</p> <p>Si esprime correttamente, con proprietà di linguaggio e capacità di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.</p>
<b>Buono</b>	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza.</p> <p>È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi.</p> <p>Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto.</p>
<b>Discreto</b>	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con parziale autonomia e consapevolezza.</p> <p>È in grado di utilizzare alcune conoscenze, abilità e competenze per svolgere compiti e risolvere problemi non particolarmente complessi.</p> <p>Si esprime correttamente, con un lessico semplice e adeguato al contesto.</p>
<b>Sufficiente</b>	<p>L'alunno svolge le attività principalmente sotto la guida e con il supporto del docente.</p> <p>È in grado di applicare alcune conoscenze e abilità per svolgere semplici compiti e problemi, solo se già affrontati in precedenza.</p> <p>Si esprime con un lessico limitato e con qualche incertezza.</p>
<b>Non sufficiente</b>	<p>L'alunno non riesce abitualmente a svolgere le attività proposte, anche se guidato dal docente.</p> <p>Applica solo saltuariamente conoscenze e abilità per svolgere alcuni semplici compiti.</p> <p>Si esprime con incertezza e in maniera non adeguata al contesto.</p>

## Compito delle istituzioni scolastiche

Spetta all' istituzione scolastica, a norma di quanto previsto dall'articolo 4 del DPR 275/1999, declinare tali descrizioni per ciascuna disciplina e anno di corso (es. attraverso griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti e i curricoli di istituto inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Pertanto, il collegio dei docenti, in coerenza con le suddette novità, elabora i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici. Fermo restando che la valutazione periodica e finale espressa in giudizi sintetici è riferita a ciascuna disciplina di studio nella sua interezza, ogni istituzione scolastica ha la facoltà/possibilità di inserire nel documento di valutazione i principali obiettivi disciplinari, rendendo più esplicita e funzionale la correlazione con la progettazione di classe. Si intende, in questo modo, confermare e valorizzare il lavoro delle istituzioni scolastiche nell'individuare e inserire nel PTOF gli obiettivi di apprendimento, oggetto di valutazione periodica e finale per ogni classe e ogni disciplina, ritenuti indispensabili per il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. La nota ministeriale prot. n. 2867 del 23 gennaio 2025 riporta esempi di alcune possibili impostazioni e precisa che ogni scuola può adottare l'impostazione e la soluzione grafica che ritiene più funzionale alla comunicazione alle famiglie della valutazione periodica e finale degli apprendimenti disciplinari. Si invitano i docenti a prestare particolare attenzione a garantire coerenza e continuità tra le valutazioni dell'ultimo periodo didattico e le valutazioni in itinere e periodiche già effettuate e a "capitalizzare pratiche" già sperimentate nella loro efficacia formativa.

## Ammissione alla classe successiva e valutazione del comportamento

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 62/2017 per l'ammissione alla classe successiva o alla prima classe di scuola secondaria di primo grado. Si ricorda che la non ammissione è disposta all'unanimità dai docenti della classe solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti da collegio dei docenti. In ogni caso, tenuto conto del valore formativo della valutazione, la scuola provvede a segnalare tempestivamente e opportunamente alle famiglie degli alunni le specifiche strategie per il miglioramento degli apprendimenti che adotta nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, anche per personalizzare i percorsi e far emergere i talenti di ciascuno.

Rimangono confermate le norme sulla valutazione del comportamento (giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza), sulla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica/attività alternativa (giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti con nota separata dal documento di valutazione) e sul giudizio globale (descrizione dei processi formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti).

Per la valutazione degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento i giudizi sintetici delle discipline andranno correlati a quanto previsto, rispettivamente, dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato. Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

## La valutazione del comportamento nella Secondaria di I grado

La legge del 1° ottobre 2024, n. 150 introduce modifiche sostanziali, in particolare innovando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, definendo nuove modalità per la valutazione del comportamento e per i criteri di ammissione alla classe successiva o

all'esame di Stato. Il sistema precedentemente basato su giudizi sintetici viene sostituito da una valutazione espressa in decimi. Tale metodo fornisce una scala numerica che permette una lettura immediata e standardizzata della condotta degli alunni.

Ciascuna scuola è chiamata a deliberare i criteri di valutazione del comportamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 del DPR 275/1999.

Le scuole possono scegliere di utilizzare strumenti quali griglie, tabelle e rubriche di valutazione per concretizzare i criteri. Questi strumenti dovranno tener conto di elementi fondamentali quali:

- o Lo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
- o Lo Statuto delle studentesse e degli studenti.
- o Il Patto educativo di corresponsabilità.
- o I regolamenti interni approvati dall'istituzione.

Pertanto, il collegio dei docenti, in coerenza con le suddette novità, delibera i criteri e le modalità di valutazione del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici.

#### Valutazione globale e implicazioni sulla progressione

Preme precisare alla comunità professionale dei docenti che il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve riflettere l'intero anno scolastico, includendo anche eventuali episodi disciplinari che possono avere influenza sulla condotta dell'alunno. Il voto di comportamento non è solo un indicatore formativo, ma costituisce un criterio determinante per l'ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum.

#### Conclusioni

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si precisa che saranno previsti appositi incontri per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori e per un ulteriore confronto con lo scrivente. Consapevole che il nuovo impianto valutativo rappresenta l'ennesima sfida che la nostra comunità educante è invitata a cogliere e fare propria con la professionalità che la contraddistinguono, auguro a tutti un proficuo lavoro.

Tanto per i dovuti adempimenti.

Si allegano:

- Nota del MIM prot. n. 2867 del 23 gennaio 2025;
- OM n. 3 del 9 gennaio 2025.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Antonio RIMENTANO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.L. n°39/1993